Legge regionale 19 aprile 1995 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 06/04/2000

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 17 giugno 1993, n. 46, 12 settembre 1991, n. 48 e 25 giugno 1993, n. 50.

CAPO III

Modificazioni alla legge regionale25 giugno 1993, n. 50

Art. 13

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima. >>.